

CONTRIBUTO UNIFICATO



-6683/15

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

PRIMA SEZIONE CIVILE

**Ricorso
contro
rigetto
reclamo ex
art. 22
l.f..**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

R.G.N. 24912/2008

Cron. 6683

Rep. 607

Ud. 04/03/2015

ha pronunciato la seguente

PU

IL CASO.it

SENTENZA

sul ricorso 24912-2008 proposto da:

BARRERA PLAZA ALEJANDRO ROLANDO (C.F. BRRLND55S07Z611R), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 25, presso l'avvocato PIETRO PATERNO' RADDUSA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

2015

- *ricorrente* -

406

contro

TRE EFFE S.R.L. (C.F. 07308311005), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI MILLE 41-A, presso
l'avvocato FRANCESCO NOTA CERASI, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;

- **controricorrente** -

avverso il provvedimento della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositato il 11/08/2008, n. 8116/08;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 04/03/2015 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato P. PATERNO'

RADDUSA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato F. NOTA
CERASI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.

ILCASO.it

FATTO e DIRITTO

La Corte, rilevato:

che Alejandro Rolando Barrera Plaza ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto dell'11.8.08 con il quale la Corte d'Appello di Roma ha respinto il reclamo ex art. 22 l. fall. da lui proposto contro il decreto del Tribunale di Roma che aveva a sua volta respinto l'istanza di fallimento che aveva avanzato nei confronti della Tre Effe s.r.l.;

che il ricorrente ha lamentato l'erroneità del provvedimento sia sotto il profilo del vizio di motivazione che sotto quello della violazione dell'art. 1 l.fall;

che Tre Effe ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, con il quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso;

che il collegio ha deciso in camera di consiglio che la sentenza sia redatta con motivazione semplificata;

che l'eccezione sollevata dalla controricorrente, rilevabile anche d'ufficio, deve essere accolta;

che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale questo collegio intende dare continuità, il decreto di rigetto del reclamo è privo di attitudine al giudicato e non può essere impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., posto che, oltre a non essere un provvedimento definitivo, non ha neppure natura decisoria su diritti soggettivi, non essendo il creditore portatore del diritto al fallimento del proprio debitore (Cass. S.U. n. 26181/06, nonché Cass. nn. 19446/011, 21834/09, 15018/01);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;


che le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in favore della Tre Effe s.r.l., atteso che il difensore della società si è limitato a chiederne la distrazione ma non ha dichiarato di averle anticipate e di non aver riscosso gli onorari.

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Alejandro Rolando Barrera Plaza al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 5.000 per onorari ed € 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Roma, 4 marzo 2015.

Il cons. est.



Il Presidente




Depositato in Cancelleria

- 9 APR. 2015

Il Funzionario Cancellario

Arnaldo F.



IL CASO.it